



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Classificazione 13.40.10/DB10CONV/1-2015A

Alle Associazioni di categoria delle imprese del Piemonte

Alle Associazioni professionali del Piemonte

A Unioncamere Piemonte

Oggetto: Regolamento regionale 5/R/2015 recante “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”.

Facendo seguito a quanto già comunicato via breve sull'argomento, si informa che sul primo supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 27 del 9 luglio 2015, è stato pubblicato il Regolamento regionale recante “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”, emanato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R.

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'azione 5.7 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017 e del decreto ministeriale 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 giugno scorso (Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 35).

Difatti, ai sensi dell'art 1, comma 2, del decreto ministeriale, le regioni adeguano i contenuti del modello in relazione alle normative regionali di settore entro il 30 giugno 2015, considerate le differenze della regolazione regionale su taluni aspetti e specificando le parti indicate come variabili nel modello nazionale.

Preliminarmente, pertanto, al fine di evitare problemi nell'applicazione corretta delle procedure, si rammenta che – nelle more della piena attuazione delle previsioni regolamentari - le domande per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale devono essere presentate secondo il modello unico regionale e non sulla base del modello nazionale non adeguato alle specificità regionali. Diversamente, le domande potrebbero risultare incomplete e, pertanto, oggetto di richieste di integrazioni imprescindibili e causa di indebito aggravio procedurale a carico delle imprese.

Con la presente comunicazione si intendono richiamare i principali elementi introdotti dal regolamento e i passaggi in capo ai diversi attori istituzionali chiamati a darne puntuale attuazione.

Innanzitutto, va precisato che il regolamento definisce il modello unico regionale in formato digitale, affermando il principio che la domanda di AUA debba essere presentata con modalità esclusivamente telematica attraverso servizi digitali di compilazione guidata dell'istanza che abbiano il contenuto e il corredo informativo definiti nell'allegato al provvedimento.

In tal senso, il regolamento prefigura un percorso "a tendere" da realizzarsi per fasi che, anche tenuto conto delle realtà organizzative molto differenziate presenti sul territorio regionale, preveda transitoriamente l'impiego del servizio digitale messo a disposizione dalla Regione e, a regime, di servizi analoghi, realizzati presso il SUAP, dotati delle previste funzionalità di cooperazione applicativa verso il sistema regionale.

A tal fine, l'allegato al regolamento e il successivo provvedimento della Direzione Regionale competente previsto dallo stesso, definiscono le specifiche tecniche di formato e di contenuto necessarie per l'implementazione del servizio digitale presso ciascun SUAP, nonché quelle per l'interoperabilità tra quest'ultimo e il sistema regionale attivato presso l'Archivio regionale degli adempimenti ambientali (ARADA).

L'articolo 5 del regolamento delinea il regime transitorio necessario per consentire la piena attuazione del disegno, pur permettendo di attivare da subito un servizio atto a guidare l'impresa nella compilazione di una domanda a volte molto articolata e complessa, a favorire la dematerializzazione del procedimento, a promuovere la messa a disposizione delle informazioni tecniche in luogo della circolazione di documenti, la raccolta delle informazioni tecniche in modo sistematico e informaticamente fruibile dalle amministrazioni aventi responsabilità in campo ambientale.

Il percorso, come detto, prevede che, nelle more della realizzazione dei servizi digitali da parte del SUAP, questi si avvalga in via sostitutiva delle funzionalità rese disponibili dal servizio digitale messo a disposizione dalla Regione.

Pertanto, al fine di garantire da subito l'operatività delle previsioni regolamentari, fino all'attivazione dei servizi di interoperabilità tra il servizio regionale e gli sportelli telematici del SUAP, per la ricezione della domanda predisposta attraverso il servizio digitale messo a disposizione dalla Regione, completa della documentazione tecnica e degli allegati, sono attivate le modalità di trasmissione transitorie descritte ai punti 4.b.I e 4.b.II dell'Allegato A del regolamento:

- I. trasmissione della sola domanda tramite PEC inviata dal servizio digitale, mentre la documentazione tecnica e gli allegati sono resi disponibili al referente SUAP mediante accesso diretto al servizio digitale alla conclusione del procedimento;
- II. trasmissione tramite PEC inviata dal servizio digitale della domanda comprensiva della documentazione tecnica e degli allegati.

Ancora nelle more della realizzazione dei servizi digitali, il fornitore dei servizi dei SUAP telematici dovrà altresì concordare con la Direzione regionale competente se intenda avvalersi delle altre modalità transitorie di trasmissione descritte nel medesimo Allegato A ai punti 4.b.III e 4.b.IV:

III. trasmissione tramite i servizi di interoperabilità di cui al punto 3b) dell'allegato, attivati dal proponente successivamente al perfezionamento della domanda AUA, a partire dal portale telematico del SUAP; è il caso in cui il richiedente accede dal portale SUAP, viene reindirizzato al servizio regionale, completa la compilazione sul servizio regionale, viene reindirizzato al portale SUAP e completa la formalizzazione dell'istanza "prelevando" i dati dal sistema regionale avvalendosi di web services appositamente definiti;

IV. trasmissione tramite specifici servizi di interoperabilità, direttamente attivati dal proponente contestualmente al perfezionamento della domanda AUA nel servizio digitale; è il caso in cui il richiedente accede dal portale SUAP, viene reindirizzato al servizio regionale, completa la compilazione sul servizio regionale e completa la formalizzazione dell'istanza "trasmettendo" i dati al portale SUAP dal sistema regionale avvalendosi di web services appositamente definiti;

Pertanto, **a decorrere dal 1 ottobre 2015**, le domande di AUA dovranno essere presentate e ricevute esclusivamente in via telematica con i contenuti del modello unico regionale. **Sino a tale data**, onde consentire l'avvio delle iniziative necessarie a realizzare la cooperazione tra i servizi, le domande potranno essere presentate utilizzando la modulistica già in uso presso le autorità competenti, oppure attraverso il servizio digitale regionale, **secondo le indicazioni impartite dal SUAP di competenza**.

Il servizio digitale regionale è già disponibile sul sito web istituzionale

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/165-valutazioni-e-adempimenti-ambientali>

Tale modalità transitoria, percorribile **ad eccezione dei SUAP dotati di modelli digitali di compilazione guidata dell'istanza**, consente che la domanda compilata attraverso il predetto servizio, possa essere da subito trasmessa al SUAP via PEC ovvero "caricata" sul front-office del SUAP dal proponente.

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni e indirizzi in ordine all'attuazione del regolamento.

Distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Stefano RIGATELLI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referente:
Pier Franco Ariano 011 432 5011

lettera_impresa.doc